NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI CAMPUS

(emanato con D.R. n. 592/2013 del 30/07/2017 e ss.mm.ii.) (Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

INDICE

- Art. 1 (Natura del Campus)
- Art. 2 (Consiglio di Campus: composizione, durata e decorrenza delle rappresentanze)
- Art. 3 (Compiti del Consiglio di Campus)
- Art. 4 (Presidente del Consiglio di Campus)
- Art. 4 bis (Sfiducia del Presidente del Consiglio di Campus)
- Art. 4 ter (Elezioni delle rappresentanze dei professori e ricercatori con sede di servizio nel campus di cui all'art. 2 comma 2 lett. c bis)
- Art. 5 (Elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Campus e nel Consiglio di Coordinamento dei Campus)
- Art. 6 (Elezioni delle Rappresentanze del Personale Tecnico Amministrativo nei Consigli di Campus)
- Art. 7 (Surrogazioni e elezioni suppletive)
- Art. 8 (Responsabile Amministrativo-Gestionale del Campus)
- Art. 9 (Risorse e gestione)
- Art. 10 (Funzionamento sedute del Consiglio di Campus e del Consiglio di Coordinamento dei Campus)
- Art. 11 (Norme transitorie e finali)
- Art. 12 (Norma transitoria e finale per l'attuazione delle modifiche regolamentari conseguenti alla revisione dello Statuto di Ateneo di cui al D.R. n. 236/2024 del 20/02/2024)

Art. 1 (Natura del Campus)

- 1. Il Campus costituisce l'ambito organizzativo di coordinamento dei servizi agli studenti e per il diritto allo studio e delle attività e servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e al trasferimento tecnologico e delle conoscenze relativi ai Dipartimenti e alle loro articolazioni territoriali, nonché ai Centri di Ateneo operanti nelle sedi di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini.
- 2. Il Campus esprime le esigenze e gli interessi comuni delle Strutture didattiche e scientifiche e loro articolazioni territoriali, che operano nel proprio ambito; ne favorisce il reciproco raccordo; promuove sul territorio le attività di formazione, ricerca, internazionalizzazione e trasferimento

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

tecnologico da esse realizzate; attiva rapporti con istituzioni e soggetti locali e ne assicura il monitoraggio complessivo al fine di offrire gli opportuni riscontri alla Comunità e ai portatori di interessi locali nonché a beneficio del Consiglio di Coordinamento di Campus e degli altri Organi e Strutture dell'Ateneo.

- 3. Il Campus è dotato di autonomia gestionale e organizzativa come definita dall'articolo 9-Risorse e gestione del presente regolamento.
- 4. L'autonomia regolamentare è esercitata dal Consiglio di Coordinamento dei Campus mediante la proposta, ai sensi dell'art. 25 comma 2 lett. b) dello Statuto di Ateneo-DR n. 1203/2011 e ss.mm.ii., del regolamento comune di funzionamento dei Campus e di modifiche e/o integrazioni allo stesso.
- 5. L'autonomia organizzativa è esercitata anche mediante l'adozione di atti per la definizione delle modalità di accesso ai servizi erogati dal Campus, nel rispetto delle linee di indirizzo approvate dagli Organi accademici.
- 6. L'attività del Campus si articola e si sviluppa anche in coerenza e applicazione con gli accordi quadro stipulati dall'Ateneo con gli enti di sostegno e gli enti locali dove il Campus insiste.
- 7. Presso ciascun Campus operano:
 - a) il Consiglio di Campus;
 - b) il Presidente del Consiglio di Campus.
- 8. Presso il Campus è presente il Responsabile amministrativo-gestionale, che esercita le funzioni di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Art. 2 (Consiglio di Campus: composizione, durata e decorrenza delle rappresentanze)

- 1. Il Consiglio di Campus è costituito per il coordinamento organizzativo dei servizi agli studenti e per il diritto allo studio e delle attività di supporto alla didattica e alla ricerca svolte dai Dipartimenti e dalle loro articolazioni territoriali. Esso gode delle forme di autonomia previste dallo Statuto di Ateneo-DR n. 1203/2011 e ss.mm.ii., svolge le funzioni da esso assegnate e specifica gli indirizzi degli organi di Ateneo tenendo conto delle esigenze, delle peculiarità e dei bisogni delle strutture didattiche e di ricerca presenti Campus medesimo.
- 2. Il Consiglio di Campus è composto da:
 - a) il Presidente;
 - b) i Direttori dei Dipartimenti con sede nel Campus;
 - c) i Responsabili delle Unità Organizzative di Sede comunque denominati, presenti nel Campus;
- c bis) una rappresentanza elettiva dei professori e ricercatori con sede di servizio nel Campus in misura pari al 100% del numero dei componenti membri di diritto di cui alle lettere b) e c);
 - d) lettera abrogata

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- d bis) i Direttori dei Centri di Ateneo con sede nel Campus;
- d *ter*) i Coordinatori di Corsi di Studio attivati nel Campus i cui Dipartimenti di riferimento non hanno Unità Organizzative di Sede;
 - e) una rappresentanza degli studenti pari al 15% del numero dei membri del Consiglio;
 - f) una rappresentanza del personale tecnico amministrativo pari al 10% del numero dei membri del Consiglio;
 - g) lettera abrogata
 - h) un rappresentante designato congiuntamente dagli Enti locali che, in nessun caso, può essere un dipendente dell'Università di Bologna;
 - i) un rappresentante designato dall'Ente di sostegno che, in nessun caso, può essere un dipendente dell'Università di Bologna.
- 3. Nel caso in cui presso lo stesso Campus abbia sede un Dipartimento e una o più sue Unità Organizzative di Sede, componente di diritto del Consiglio di Campus è unicamente il Direttore di Dipartimento.
- 4. Al Consiglio di Campus partecipano in qualità di invitati, senza diritto di voto, particolari figure individuate, previa delibera del SA e del CdA, in relazione a forme sperimentali di organizzazione delle Strutture nel Campus.
- 4 *bis.* Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile amministrativo-gestionale, che assume la funzione di segretario verbalizzante.
- 5. Il Presidente, le rappresentanze elettive e i rappresentanti designati nel Consiglio di Campus durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.
- 6. Le rappresentanze elettive dei docenti, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo entrano in carica dalla data indicata nel decreto di proclamazione degli eletti.

Art. 3 (Compiti del Consiglio di Campus)

- 1. Il Consiglio di Campus:
 - a) delibera e approva la programmazione finanziaria a supporto delle attività di propria competenza relativamente alle risorse attribuite;
 - b) approva i criteri guida e le linee di indirizzo relative alla programmazione dei servizi a supporto della didattica, della ricerca, della terza missione, dei servizi agli studenti e del diritto allo studio;
 - c) esprime annualmente parere e proposte sul Piano di sviluppo edilizio di Ateneo, per le parti concernenti il Campus, nell'ambito dell'iter di approvazione dello stesso da parte degli Organi Accademici;
 - d) esprime pareri e proposte sui profili inerenti all'assetto macro-organizzativo dell'Amministrazione Generale preposta al supporto dei Dipartimenti attivi presso il Campus;

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- e) esprime pareri e proposte sulle linee di organizzazione del personale tecnico amministrativo in servizio presso il Campus;
- f) garantisce la qualità dei servizi di supporto alle attività didattiche e agli studenti favorendo il coordinamento tra le strutture del Campus nell'uso delle risorse;
- g) esprime parere sulle richieste di mobilità di singoli professori e ricercatori dalla propria sede verso altre sedi di Ateneo o altri Atenei se formulate in deroga rispetto a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in tema di mobilità interna tra sedi;
- h) gestisce le funzioni ed i compiti ad esso delegate dai competenti organi di Ateneo;
- i) esprime parere sulle proposte di nuova attivazione o soppressione di Corsi di Studio di primo, secondo e terzo livello e di Corsi professionalizzanti aventi sede nel Campus, inclusi progetti di master e corsi di alta formazione organizzati nella sede del Campus;
- I) esprime parere sul Piano strategico pluriennale di Ateneo, per le parti concernenti il Campus.
- 1 bis. Il Consiglio di Campus, in vista del parere sul Piano Strategico pluriennale di Ateneo che il Consiglio di Coordinamento è chiamato ad esprimere, individua programmi ed azioni che valorizzano le specificità disciplinari della sede.
- 2. Per lo svolgimento di tali compiti il Consiglio di Campus:
 - a) fornisce un indirizzo politico all'Area di Campus per le attività da essa realizzate di natura organizzativa, gestionale e finanziaria;
 - b) si adopera per il coordinamento dei servizi agli studenti, per il diritto allo studio, di supporto alla didattica e all' internazionalizzazione, alla ricerca e al trasferimento tecnologico e delle conoscenze, relativi ai Dipartimenti e loro articolazioni territoriali, nonché agli altri eventuali Centri di Ateneo, con riferimento sia agli ambiti di gestione diretta da parte dell'Area di Campus che di quelli assicurati dalle singole strutture;
 - c) anche sulla base di tempestive informazioni ricevute dai Dipartimenti sulle attività didattiche e di ricerca da loro programmate nel Campus, approva e realizza la programmazione organizzativa e finanziaria a supporto delle attività di propria competenza sulla base delle risorse assegnate di cui definisce i criteri di utilizzo;
 - d) fornisce annualmente al Consiglio di Coordinamento dei Campus un Report di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle attività svolte e delle condizioni della didattica, dei servizi agli studenti, della ricerca, dell'internazionalizzazione e del trasferimento tecnologico nel Campus di competenza; tale Report si basa sulle stesse fonti rese disponibili dalle strutture e dall'Amministrazione dell'Ateneo;
 - e) formula proposte al Consiglio di Coordinamento dei Campus con particolare riguardo alla programmazione e al miglioramento dei servizi agli studenti, per il diritto allo studio, di supporto alla didattica e all'internazionalizzazione, alla ricerca e al trasferimento tecnologico e delle conoscenze;
 - f) approva accordi e convenzioni, con soggetti pubblici e privati, riguardanti attività e progetti di interesse comune alle strutture didattiche e scientifiche operanti nel Campus, in attuazione di accordi, convenzioni e intese generali approvati dagli Organi di Ateneo o comunque nel rispetto delle indicazioni generali dell'Ateneo;

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- g) approva accordi, con soggetti pubblici e privati, relativi all'organizzazione di servizi di supporto alle strutture didattiche e scientifiche e che siano peculiari in ordine alle esigenze locali e del territorio di riferimento;
- h) definisce le forme di collaborazione necessarie per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca di interesse comune anche promuovendo, tra le strutture operanti nel Campus, protocolli che individuano le risorse necessarie e le eventuali partecipazioni ai relativi costi;
- i) ai sensi degli artt.11 e 21 del Regolamento di Organizzazione-DR n.263/2013, esprime, anche tramite il Presidente di Campus, i previsti pareri sul modello di organizzazione dei servizi Tecnico-Amministrativi, per quanto di interesse del Campus;
- j) concorre, per il tramite del Presidente, a valutare progetti e proposte di intervento, funzionali ad accordi quadro (e accordi attuativi), a sostegno del consolidamento e dello sviluppo delle strutture didattiche e di ricerca del Campus;
- k) autorizza la concessione del patrocinio del Campus per iniziative strettamente connesse al territorio di riferimento.

Art. 4 (Presidente del Consiglio di Campus)

- 1. Il Presidente del Consiglio di Campus è eletto dai professori e ricercatori incardinati, nonché dal personale tecnico amministrativo in servizio nel Campus e dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Campus ed è scelto, di norma, tra i professori ordinari con sede di servizio nel Campus. Ciascun voto del personale tecnico amministrativo viene pesato con un coefficiente pari al 22% del rapporto tra elettorato attivo professori e ricercatori ed elettorato attivo personale tecnico amministrativo.
- 1 *bis*. Il Presidente nomina un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
- 2. L'elezione del Presidente di Campus è indetta dal Decano dei professori con sede di servizio nel Campus, almeno 60 giorni prima del giorno fissato per le votazioni. L'elezione si svolge con sistema uninominale e candidatura obbligatoria, secondo i termini e le modalità indicate nel relativo bando.
- 2 bis. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro i quali siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare. Operano comunque le esclusioni previste dalla normativa vigente.
- 3. Il Presidente del Consiglio di Campus:
 - a) è membro di diritto del Consiglio di Coordinamento dei Campus;
 - b) indice le elezioni per le rappresentanze elettive degli studenti e del personale tecnicoamministrativo nel Consiglio di Campus;
 - c) presiede e convoca il Consiglio di Campus;
 - d) sovraintende all'applicazione di quanto deliberato dal Consiglio;

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- e) verifica il buon andamento dei servizi di Campus per gli studenti, per il diritto allo studio e di supporto alla didattica e alla ricerca e all'internazionalizzazione;
- f) assicura il necessario raccordo istituzionale con gli Organi dell'Ateneo potendo altresì ricevere deleghe dal Magnifico Rettore per specifici compiti;
- g) ha la rappresentanza istituzionale del Campus nei rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche e private presenti nel territorio di riferimento; su mandato delle Strutture presenti nel Campus, espresso nelle forme previste dallo Statuto e dai regolamenti, esercita la rappresentanza istituzionale delle stesse per l'attuazione di iniziative di specifico interesse delle medesime Strutture;
- h) promuove accordi, convenzioni e protocolli con soggetti pubblici e privati riguardanti progetti e servizi di interesse comune alle strutture didattiche e scientifiche operanti nel Campus, nel rispetto delle indicazioni generali dell'Ateneo;
- i) formula al Direttore Generale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 comma 4 del Regolamento di Organizzazione-DR n.263/2013, le proposte di miglioramento dei servizi anche sentendo il Responsabile Organizzativo-Gestionale;
- j) è sentito dal Direttore Generale in merito alla valutazione del Responsabile Organizzativo-Gestionale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 e) del Regolamento di Organizzazione-DR n.263/2013;
- k) nei casi di necessità e urgenza può adottare atti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella seduta successiva all'adozione;
- I) lettera abrogata
- m) esprime parere al Rettore per le questioni relative agli spazi collocati nella sede dei Campus;
- n) assume atti di rilevanza esterna di carattere istituzionale nell'ambito dell'autonomia negoziale riconosciuta al Campus in attuazione dello Statuto di Ateneo e del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
- o) il Presidente supporta le attività dei Dipartimenti aventi sede nel Campus e cura i rapporti tra l'Ateneo e il territorio di propria competenza.
- 4. Al Presidente del Consiglio di Campus si applica l'art. 41 Statuto di Ateneo-DR n. 1203/2011 e ss.mm.ii. in materia di *Incompatibilità e divieti*.

Art. 4 bis (Sfiducia del Presidente del Consiglio di Campus)

- 1. Non prima che siano decorsi 18 mesi dall'inizio del suo mandato, il Presidente di Campus può essere sfiduciato su proposta dei 2/3 dei Componenti del Consiglio di Campus. La mozione di sfiducia è posta all'ordine del giorno della prima seduta utile ed è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Componenti del Corpo elettorale.
- 2. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia e fino alla nomina del nuovo Presidente e limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, le funzioni del Presidente sono svolte dal professore ordinario, componente del Consiglio di Campus, con maggiore anzianità in ruolo.

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Art. 4 ter (Elezioni delle rappresentanze dei professori e ricercatori con sede di servizio nel Campus di cui all'art. 2 comma 2 lett. c bis)

- 1. Le rappresentanze dei professori e ricercatori di cui all'art. 2 comma 2 lett. c *bis)* del presente regolamento sono elette dai professori e ricercatori risultanti in servizio presso ciascun Campus alla data delle elezioni.
- 2. Le elezioni sono indette dal Presidente del Consiglio di Campus almeno 30 giorni prima del giorno fissato per le votazioni e si svolgono con sistema uninominale e candidatura obbligatoria, secondo i termini e le modalità indicate nel relativo bando.
- 3. L'elettorato passivo spetta al personale docente, in servizio presso ciascun Campus alla data delle elezioni, che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo o della scadenza del contratto.
- 4. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro i quali siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare. Operano comunque le esclusioni previste dalla normativa vigente.

Art. 5 (Elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Campus e nel Consiglio di Coordinamento dei Campus)

- 1. Le rappresentanze degli studenti nei Consigli di Campus sono elette dai rappresentanti nei Consigli di Corso di studio presenti nel Campus, e dai rappresentanti nei Consigli di Dipartimento iscritti ai Corsi di Studio attivi presso il Campus stesso, tra i rappresentanti medesimi, con modalità che facilitino la massima partecipazione.
- 2. Le elezioni sono indette dal Presidente del Consiglio di Campus entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti nei Consigli di Corso di Studio e si svolgono con sistema uninominale, secondo i termini e le modalità indicate nel relativo bando. In alternativa, l'individuazione delle rappresentanze studentesche può avvenire, con sistema uninominale, nel corso di apposita riunione convocata, anche attraverso mezzi telematici, dal Presidente del Consiglio di Campus entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti nei Consigli di Corso di Studio.
- 3. Il rappresentante degli studenti nel Consiglio di Coordinamento dei Campus è eletto, con sistema uninominale, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Campus tra i rappresentanti medesimi, nel corso di apposita riunione convocata, anche attraverso mezzi telematici, dal Presidente del Consiglio di Coordinamento dei Campus entro 30 giorni dalla nomina dei rappresentanti di cui al comma 2 del presente articolo.

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Art. 6 (Elezioni delle Rappresentanze del Personale Tecnico Amministrativo nei Consigli di Campus)

- 1. Le rappresentanze del personale tecnico amministrativo nei Consigli di Campus sono elette dal personale tecnico amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici, risultante in servizio presso ciascun Campus alla data delle elezioni.
- 2. Le elezioni sono indette dal Presidente del Consiglio di Campus almeno 60 giorni prima del giorno fissato per le votazioni e si svolgono con sistema uninominale e candidatura obbligatoria, secondo i termini e le modalità indicate nel relativo bando.
- 3. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo, in servizio presso ciascun Campus alla data delle elezioni, che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo o della scadenza del contratto.
- 4. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro i quali siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare. Operano comunque le esclusioni previste dalla normativa vigente.

Art. 7 (Surrogazioni e elezioni suppletive)

- 1. In caso di decadenza, di dimissioni, di decesso, di perdita della qualifica del componente eletto subentra, per surrogazione, il primo dei non eletti votati.
- 2. Qualora non sia possibile procedere alla surrogazione dei non eletti successivi al primo, si procede ad elezioni suppletive per la componente mancante.
- 3. Non si procede ad elezioni suppletive, se le cessazioni di cui al comma 1 del presente articolo si verificano nei 180 giorni precedenti la scadenza prevista per il mandato.

Art. 8 (Responsabile Amministrativo-Gestionale del Campus)

- 1. Il Responsabile Amministrativo-Gestionale è il dirigente dell'Area dell'Amministrazione Generale a cui sono ricondotti i compiti e gli ambiti di attività e di autonomia del Campus indicati nell'art. *9-Risorse e gestione* del presente regolamento.
- 2. Il Responsabile amministrativo-gestionale del Campus:
 - a) compie gli atti, anche di rilevanza esterna, necessari per l'attuazione delle delibere del Consiglio di Campus, quelli per assicurare la gestione dei servizi di competenza del Campus nonché le attività ed i progetti affidati a quest'ultimo sulla base di intese ed accordi con le strutture didattiche e scientifiche che operano nel Campus stesso e con soggetti esterni di rilevanza locale;

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- b) predispone relazioni almeno annuali sull'attività gestionale svolta e sui servizi erogati funzionali alla valutazione della qualità da parte del Consiglio di Campus;
- c) è segretario verbalizzante delle sedute del Consiglio di Campus;
- d) coordina il personale tecnico amministrativo assegnato all'Area di Campus ed esercita le altre funzioni gestionali attribuite ai dirigenti dall'art.18 del Regolamento di Organizzazione-DR n.263/2013 nel rispetto degli indirizzi specifici del Consiglio di Campus e generali dell'Ateneo.

Art. 9 (Risorse e gestione)

- 1. Il Campus ha compiti di programmazione economica e finanziaria a supporto delle proprie attività, è dotato di autonomia amministrativa gestionale in base al Regolamento di Ateneo di amministrazione, finanza e contabilità, nonché di autonomia organizzativa. Tali autonomie sono esercitate dal Campus negli ambiti e con i limiti indicati dallo Statuto di Ateneo.
- 2. Sono assegnate al Campus le risorse necessarie per il suo funzionamento e per l'assicurazione dei servizi ad esso specificamente attribuiti, nell'ambito della ripartizione di risorse stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
- 3. Possono inoltre essere trasferite al Campus o comunque ad esso assegnate, risorse provenienti dai Dipartimenti e da altre strutture di Ateneo per lo svolgimento di attività istituzionali di competenza degli stessi.
- 4. Il Campus, di concerto con i Dipartimenti e le altre strutture interessate, può altresì reperire ed acquisire autonomamente dall'esterno risorse per le attività ed i servizi di propria competenza nonché per il consolidamento e lo sviluppo delle iniziative nella sede di cui all'art. 1, comma 2 e ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. f) e g) del presente Regolamento. Le suddette risorse, seppur acquisite, gestite e rendicontate direttamente dal Campus, dovranno essere imputate ai Dipartimenti di rispettiva competenza.
 - Le risorse finalizzate alle attività didattiche o di ricerca potranno essere imputate ai Dipartimenti di rispettiva competenza.
- 5. La gestione delle risorse acquisite dal Campus ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo avviene nel rispetto delle previsioni normative in materia di contabilità e di acquisti nonché delle indicazioni generali dell'Ateneo assunte con deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e con provvedimenti del Direttore Generale.
- 6. Ai Campus possono essere dedicate dal Consiglio d'Amministrazione specifiche risorse finalizzate al rafforzamento delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione. I Dipartimenti coinvolti possono concorrere con specifici progetti alla loro assegnazione.

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Art. 10 (Funzionamento sedute del Consiglio di Campus e del Consiglio di Coordinamento dei Campus)

- 1. Le sedute del Consiglio di Campus e del Consiglio di Coordinamento dei Campus sono regolate dalle norme generali e statutarie.
- 2. Sono valide, altresì, le sedute realizzate in video—conferenza che consentano:
 - a) forme di consultazione in tempo reale;
 - b) l'individuazione certa dell'identità e del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
- 3. Nel caso in cui il Responsabile di Unità Organizzativa di Sede sia impossibilitato a partecipare alle sedute del Consiglio, esso può essere sostituito dal Direttore di Dipartimento a cui l'Unità Organizzativa appartiene.
- 4. L'art. 2, comma 5 del presente regolamento si applica anche ai componenti del Consiglio di Coordinamento dei Campus di cui all'art. 25, comma 1, lett. e), Statuto di Ateneo-DR n. 1203/2011 e ss.mm.ii.

Art. 11 (Norme transitorie e finali)

- 1. comma abrogato
- 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo online di Ateneo.
- 3. comma abrogato

Art. 12 (Norma transitoria e finale per l'attuazione delle modifiche regolamentari conseguenti alla revisione dello Statuto di Ateneo di cui al D.R. n. 236/2024 del 20/02/2024)

- 1. In seguito alle modifiche conseguenti alla revisione dello Statuto di Ateneo di cui al D.R. n. 236/2024 del 20/02/2024:
- a) i Coordinatori di Corso di Studio e di Corsi di Dottorato attivi aventi sede nel Campus già componenti dei Consigli di Campus, a eccezione dei coordinatori di cui all'art. 2, comma 2 lett. *d ter*, decadono a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo;
- b) i termini di cui all'art. 4 *ter*, comma 2, del presente regolamento possono essere ridotti, in prima applicazione, fino a quindici giorni.
